



# **Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del Comune di Vigevano**

**Approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 21/12/2015**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 "Testo unico sull'Immigrazione" e s.m.i..
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del 23/07/1991 e s.m.i.
- Regolamenti del Comune di Vigevano

# **PARTE PRIMA**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

- 1.** Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi Sociali del Comune di Vigevano.
- 2.** Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
- 3.** Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- 4.** I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei Servizi Sociali sulla base dei propri bisogni.

### **Articolo 2 – Finalità**

- 1.** Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e Servizi Sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
- 2.** La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
- 3.** Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
  - emarginazione sociale
  - devianza
  - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
- 4.** Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- 5.** Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

### **Articolo 3 - Finalità dei Servizi Sociali**

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei Servizi Sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### **Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta**

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

### **Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Vigevano e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o regolarmente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono

sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

#### **Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato**

**1.** In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

**2.** Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione e che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente.

**3.** Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

**4.** Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico

b) nuclei familiari con almeno tre figli

**5.** Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;

b) inabilità o disabilità;

c) patologia psichiatrica stabilizzata;

d) patologie terminali e croniche invalidanti;

e) infezione da HIV e patologie correlate;

f) dipendenza;

g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;

h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

## **PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI**

### **Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi**

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del Comune;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 8 - Attivazione su domanda**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

### **Articolo 9 - Attivazione d'ufficio**

1. I Servizi Sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

### **Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno**

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

### **Articolo 11 - Esito del procedimento**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con

l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

**2.** Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

**3.** In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

**4.** Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

**5.** In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

**6.** Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

#### **Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

**1.** Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del Dirigente entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del Dirigente del servizio.

#### **Articolo 13 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria**

**1.** In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e

ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

#### **Articolo 14 - Cessazione presa in carico**

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza
- d) venir meno dei requisiti per la presa in carico.

#### **Articolo 15 - Forme di tutela**

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dai vigenti regolamenti comunali.

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Servizio Sociale del Comune opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche nell'esercizio della presa in carico integrata con altri servizi ed all'interno del welfare allargato, nei termini e con le modalità previste dagli appositi regolamenti nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

#### **Articolo 17 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi**

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Il Comune garantisce l'informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. In particolare, il Comune si pone quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza

- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

4. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna a definire ed adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

#### **Articolo 18 - Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

## **PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI**

### **Articolo 19 - Gli interventi ed i servizi distrettuali**

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci e vengono erogati nei Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
  - Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
  - Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
  - Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

### **Articolo 20 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali**

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: <http://www.comune.vigevano.pv.it/>

### **Articolo 21 - Modalità di accesso**

Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
- b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

## **Articolo 22 - Attivazione**

1. L'unità operativa individuata dall'Ambito del Piano di Zona, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale deputata all'istruttoria effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

## **PARTE QUARTA**

### **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 23 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

#### **Articolo 24 - Legenda**

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata.
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

### **Articolo 25 - Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## **Articolo 26 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

## **Articolo 27 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

## **Articolo 28 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## **Articolo 29 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

### **Articolo 30 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici**

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

### **Articolo 31 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito**

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. Il Comune propone all'Assemblea le decisioni previste nel presente regolamento tendenti a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.
4. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona 2015.

### **Articolo 32 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
  - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
  - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
  - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
  - d) l'eventuale quota minima di contribuzionee l'I.S.E.E. iniziale
  - f) l'I.S.E.E. finale;
  - g) la struttura della contribuzione, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

7. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- d) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

### **Articolo 33 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

### **Articolo 34 - ISEE corrente**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un

periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

**2.** Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

## **PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 35 – Sviluppo del sistema informativo**

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

### **Articolo 36 - Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

### **Articolo 37 - Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Articolo 38 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

# **ALLEGATO**

## **TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI**

### **INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA**

#### **Articolo 39 - Interventi di sostegno economico**

1. Gli interventi di sostegno economico, promossi a livello locale secondo principi di sussidiarietà, si configurano quali misure di contrasto alle povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, assistenza economica, finalizzati a favorire, attraverso l'accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità personali.

Gli interventi di assistenza economica in particolare mirano a:

- sviluppare progetti di accompagnamento sociale personalizzati;
- favorire il superamento di situazioni di bisogno attivando le risorse delle persone e delle famiglie promovendone l'autonomia in modo da evitare l'instaurarsi della dipendenza assistenziale;
- sostenere la famiglia, le persone, la genitorialità e la maternità nelle situazioni a rischio psicosociale e/o di emarginazione.

2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro ovvero **in prestazioni a valenza economica** (tessera prepagata per acquisti di prima necessità, servizio di pagamento utenze e sim) a seguito della definizione di un progetto personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Ente attraverso il diretto coinvolgimento e l'accettazione della persona interessata e/o del suo nucleo familiare.

3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.

#### **Articolo 40 - Destinatari**

1. Possono essere ammessi ad usufruire delle prestazioni e degli interventi di sostegno economico, salvo eccezioni per situazioni di urgenza/emergenza, i soggetti residenti nel Comune di Vigevano da almeno sei mesi, sia cittadini Italiani che, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, di stati appartenenti all'Unione Europea, nonché gli stranieri in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità come definito dal D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286, residenti sul territorio cittadino da almeno sei mesi.

In particolare possono essere destinatarie degli interventi di assistenza economica le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da una condizione di multiproblematicità così individuata:

condizione di povertà risultante dalla titolarità di certificazione ISEE con valore inferiore al minimo vitale e condizione di non autosufficienza, in carenza o assenza di reti familiari o solidaristiche; a tali requisiti, inoltre, deve necessariamente aggiungersi almeno uno dei seguenti fattori di rischio:

- invalidità superiore o uguale al 67%;
- età superiore ai 65 anni
- presa in carico da parte di un Servizio Specialistico;

- presa in carico da parte dell'area Tutela Minorile;
- presenza di misure restrittive della libertà personale.

In specifiche ed assolutamente marginali situazioni, su proposta motivata della commissione tecnica di cui all'art. 42, è possibile derogare ai suddetti requisiti.

**2.** Costituiscono motivo di esclusione, sospensione o revoca del sostegno economico, le seguenti circostanze:

- la presenza di un percorso di inserimento lavorativo protetto attivo;
- la presenza di un patrimonio mobiliare di importo superiore ad €1.000,00;
- la proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione e relative pertinenze;
- la proprietà di più automezzi da parte del nucleo;
- l'accertamento, attraverso opportune verifiche e controlli effettuati con l'ausilio dei servizi preposti, di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- l'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo o l'interruzione degli stessi a cura dell'Ente inviante per motivo addebitabile all'interessato;
- l'inerzia nel perseguire la percezione di crediti da terzi (es. assegni di mantenimento o alimentari)
- l'inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale e/o contratto sociale;
- false dichiarazioni relative alla autocertificazione resa relativamente alla situazione economica, patrimoniale e anagrafica.

**3.** Eventuali deroghe a quanto sopra delineato dovranno essere motivate con ragioni di carattere eccezionale dalla commissione tecnica di all'art.42.

### **Articolo 41 – Tipologie di intervento**

**1.** Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico

- a) Contributi di assistenza economica ordinaria
- b) Contributi economici straordinari
- c) Contributi immediati
- d) Contributi farmacia
- e) Anticipazione di provvidenze economiche
- f) Contributi per l'accesso alla nuova locazione

#### **a) Contributi di assistenza economica ordinaria**

Il contributo di assistenza economica ordinaria ha importo fino ad un massimo mensile di € 200,00 e può essere disposto a favore di persone anziane (>65 anni) e di cittadini adulti affetti da patologie invalidanti certificate (>75%) che ne compromettano la capacità lavorativa.

L'importo da corrispondere viene determinato su base mensile.

## **b) Contributi economici straordinari**

I contributi straordinari una tantum vengono concessi ai beneficiari per rispondere a situazioni straordinarie che compromettano in modo grave la situazione socio-economica del nucleo.

L'importo massimo del singolo contributo è di € 500,00, e nel corso dell'anno solare può essere rinnovato una ed una sola volta, per lo stesso importo massimo.

## **c) Contributi immediati**

I contributi "immediati" sono di ordine emergenziale straordinario e vengono concessi ai beneficiari in deroga alla normale procedura istruttoria, ma in ogni caso previa valutazione personalizzata a cura dell'assistente sociale al fine di far fronte ad una situazione di emergenza contingente. Il valore di tale contributo è di modesta entità e non può superare l'importo massimo di €100,00. Lo stesso, in ogni caso, rientra nel tetto massimo previsto nelle precedenti lettere a) e b) ed è soggetto a validazione e verbalizzazione da parte della commissione tecnica.

## **d) Contributi farmacia**

I contributi per l'acquisto di farmaci sono di ordine straordinario e vengono concessi ai beneficiari in deroga alla normale procedura istruttoria, ma in ogni caso previa valutazione personalizzata a cura dell'assistente sociale, al fine di far fronte ad una situazione di emergenza contingente attinente l'approvvigionamento di farmaci. Tale sostegno è da erogarsi a fronte di valida prescrizione medica, la cui copia dovrà essere allegata alla relazione redatta dall'assistente sociale proponente e dovrà altresì essere esibita alla farmacia all'atto del ritiro dei medicinali. Il contributo farmacia in ogni caso rientra nel tetto massimo previsto nelle precedenti lettere a) e b) ed è soggetto a validazione e verbalizzazione da parte della commissione tecnica.

## **e) Anticipazione di provvidenze economiche**

A favore di persone alle quali siano state concesse provvidenze economiche di natura previdenziale e/o assistenziale (es. pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, borsa lavoro e sim.), in situazione di comprovata necessità economica, nel periodo intercorrente tra la concessione del beneficio e l'effettivo inizio dei pagamenti, possono essere erogati contributi economici in forma di anticipo.

Il beneficiario, o il delegato alla riscossione/erede, dovrà sottoscrivere formale impegno alla restituzione dei contributi percepiti. Il rimborso dovrà essere effettuato in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore.

## **f) Contributi per l'accesso alla nuova locazione**

Nell'ambito di progetti di contrasto all'emergenza abitativa, al fine di favorire l'inserimento/reinserimento abitativo di persone o famiglie in situazione di

grave disagio/esclusione sociale, possono essere erogati contributi finalizzati alla nuova locazione.

In virtù della specifica valenza preventiva del contributo in oggetto, lo stesso potrà essere erogato anche a persone o nuclei privi dei requisiti di multiproblematicità, su valutazione dell'assistente sociale e con impegno del richiedente a proseguire il proprio percorso senza necessità di ulteriori supporti da parte del Comune per almeno un anno.

Il contributo viene erogato laddove la persona effettui ricerca autonoma di una soluzione abitativa sul libero mercato.

Tale misura si intende integrativa e non sostitutiva di analoghe misure predisposte da altri enti pubblici o privati.

Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa. Di norma tale tipologia di contributo viene liquidata direttamente al proprietario di casa.

L'importo del contributo può essere al massimo pari a tre mensilità del nuovo canone di locazione e non può comunque superare €1.500,00.

2 I contributi "Ordinari", "Straordinari" e "Immediati" potranno essere concessi per il pagamento delle utenze domestiche, dell'affitto, dei farmaci, dei trasporti o qualunque altra spesa necessaria e funzionale agli obiettivi di cui alla presente sezione del regolamento, purché documentata e pagabile direttamente dall'ufficio. Il sostegno economico può avere luogo anche nelle forme di esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero di riduzione della quota di contribuzione. Salvo casi eccezionali, specificamente valutati dall'assistente sociale, non verrà erogato denaro contante direttamente alla persona. È possibile derogare a questo articolo dietro esplicita e motivata richiesta dell'assistente sociale e previa autorizzazione della Commissione Tecnica di cui all'articolo successivo.

3 Gli aggiornamenti degli importi massimi dei contributi possono essere effettuati annualmente, con atto della Giunta Comunale.

#### **Articolo 42 - Procedure**

1. Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli di cui alla parte prima, la procedura per l'erogazione di interventi di sostegno economico si svolge secondo le modalità di seguito specificate.
2. L'istruttoria delle pratiche è di competenza del Servizio Sociale Professionale che raccoglie le domande su apposito modulo e ne provvede alla protocollazione. L'assistente sociale di riferimento predispose il progetto individuale e il contratto sociale, laddove possibile, con il cittadino e il suo nucleo familiare, esplorando la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto assistenziale degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente. Qualora vi sia una discrepanza tra risultanza anagrafica e situazione familiare reale, spetta all'AS promuovere eventuali procedure finalizzate alla regolarizzazione della situazione anagrafica

Compila la scheda di calcolo per la verifica dei requisiti economici per accedere ai benefici e redige relazione tecnica che motiva l'erogazione del contributo e l'entità. Nell'istruttoria viene tenuto conto di qualsiasi contributo/providenza economica/agevolazione tariffaria/beneficio non monetario in atto a favore del richiedente, che deve aver preventivamente attivato le procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito erogate dallo Stato o da altri Enti.

E' compito del servizio amministrativo effettuare i controlli sulla condizione economica e patrimoniale e, relativamente al contributo ordinario, controlli periodici sullo status economico del beneficiario.

3 Ogni richiesta di contributo economico è valutata da un'apposita Commissione Tecnica costituita nell'ambito del Settore Servizi Sociali, presieduta dal Responsabile di Servizio (o suo delegato) e composta dagli assistenti sociali unitamente al Coordinatore degli stessi. Coadiuvata i lavori della Commissione un segretario individuato all'interno dell'ufficio amministrativo del Servizio Sociale. La Commissione si riunisce con frequenza almeno bimestrale.

4 Il contributo è approvato con determinazione dirigenziale, che conclude il procedimento amministrativo.

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo relativo ai contributi economici è pari a 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda. Il procedimento sarà sospeso in caso di incompletezza, non correttezza dei documenti prodotti. In caso di non veridicità dei documenti si applicheranno le misure previste dalla legge per i casi di falsità di atti e dichiarazioni.

### **Articolo 43 - Contributi per affidamento familiare**

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. L'affido familiare si configura come un progetto di natura psico - sociale e per la sua realizzazione il Comune di Vigevano si avvale delle professionalità sociali interne all'Ente in collaborazione con le agenzie pubbliche e private accreditate, competenti in materia di selezione, valutazione e sostegno delle famiglie affidatarie, nonché per la valutazione e il sostegno psicologico del minore in affido.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse:

-Affido consensuale quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la potestà, l'affido viene disposto dal servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal Responsabile del Servizio.

-Affido giudiziale ( non consensuale) quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con decreto di affido giuridico al Servizio Sociale che mette a punto un progetto di accompagnamento individualizzato.

E' necessario distinguere alcuni percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare e alla tipologia delle famiglie affidatarie:

- affido etero familiare: quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela;
- affido parentale: quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui un legame di parentela (entro il 4° grado)

Inoltre si può parlare di:

- affido a tempo pieno, quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte (almeno cinque notti a settimana);
- affido a tempo parziale, quando il minore rimane nella famiglia affidataria per una parte della giornata oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze).

2. L'opera svolta dalla famiglia affidataria etero familiare, così come individuata dal comma 1, viene riconosciuta come servizio pubblico e, a tal fine, il Comune corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli stessi, un contributo economico mensile a sostegno delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato.

La quota è stabilita in € 17,00 giornalieri. Nel caso di affidi a tempo parziale, la quota verrà calcolata in maniera proporzionale al tempo dell'intervento.

Nel caso debbano essere sostenute dagli affidatari etero-familiari spese straordinarie per il minore, solo se necessarie, documentate e preventivamente concordate con il servizio sociale, oltre alla quota affido sopramenzionata, è possibile prevedere un rimborso di tali spese fino a un importo massimo di € 1.000,00 annui in base alle fasce ISEE che saranno definite dalla Giunta Comunale.

Le spese straordinarie ammesse, qualora non siano affrontabili con i normali strumenti già a disposizione delle famiglie affidatarie e non siano coperti da assicurazione, attengono esclusivamente all'ambito sanitario e sono:

- visite specialistiche di importo superiore agli € 200,00;
- occhiali da vista di importo superiore agli € 200,00;
- cure odontoiatriche e odontotecniche di importo superiore agli € 500,00;
- psicoterapia di importo superiore agli € 200,00.

3. Nel caso di affido a parenti entro il 4° grado, solo se in presenza di un progetto di tutela concordato con i servizi, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese in seguito dettagliate. Tale contributo verrà calcolato in base alle medesime fasce ISEE di cui al periodo precedente per un massimo di € 1000,00 annui.

Le spese ammissibili sono:

- acquisto di occhiali da vista;
- cure odontoiatriche e odontotecniche;
- cure sanitarie urgenti e non effettuabili tramite il SSN (es: psicoterapia);
- attività sportiva a fronte di prescrizione medica per particolari patologie;
- rette e servizi educativi.

4. La famiglia di origine del minore, qualora il progetto di tutela lo preveda e le condizioni economiche del nucleo lo consentano, può essere chiamata a compartecipare alla spesa sostenuta dal Comune di Vigevano per il sostegno della famiglia affidataria e per le spese straordinarie necessarie al minore.

5. Gli aggiornamenti degli importi del contributo, del rimborso spese e delle relative fasce ISEE possono essere effettuati annualmente, con atto della Giunta Comunale.

## **INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA**

### **Articolo 44 – Ambito di intervento**

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:

a) assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di valutazione del servizio sociale;

b) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione.

c) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima prevista dai singoli progetti (housing sociale, convenzioni con il terzo settore), attraverso l'assegnazione alloggiativa temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari;

d) interventi per l'emergenza abitativa, per l'accoglienza esclusivamente temporanea e transitoria presso strutture di accoglienza a bassa soglia in convenzione.

### **Articolo 45 – Destinatari**

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal servizio sociale.

2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.

3. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

4. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dai progetti, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per l'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.
- sfratto immediatamente esecutivo
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio.

#### **Articolo 46 – Modalità di accesso**

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

#### **Articolo 47 - Quote di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce , nella fase di determinazione delle tariffe:
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione;

#### **Articolo 48 – Il contratto di assistenza socio – abitativa**

1. I beneficiari degli interventi di assegnazione abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito alla gestione degli immobili in uso.
2. In particolare, il Comune si impegna ad assicurare la disponibilità dell'alloggio all'assegnatario; in particolare, il beneficiario si impegna a prendere possesso, utilizzare con cura e diligenza e rilasciare l'alloggio nei tempi e nei modi concordati con il Comune.
3. L'accesso agli interventi prevede la contestuale verifica dei requisiti e l'eventuale accompagnamento alla presentazione di domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

#### **Articolo 49 – Revoca, decadenza e rilascio**

1. Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali e di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:
  - non dimori nell'alloggio assegnatogli
  - abbia ceduto o sublocato l'alloggio
  - manchi immotivatamente di compartecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di 3 mensilità
  - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso
  - ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini
  - abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione
  - ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.
2. Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine

perentorio di trenta giorni dall' avvenuta ricezione della comunicazione. Qualora, trascorso detto termine, la situazione di irregolarità permanga, il Comune provvede ad ordinare il rilascio dei locali entro un termine massimo di trenta giorni.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**

### **Articolo 50 - Asilo-nido e Scuola dell'Infanzia**

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni. La scuola dell'infanzia è un servizio educativo che opera nell'ambito del livello di base non obbligatorio del sistema scolastico nazionale ed è rivolto a bambini da 3 a 6 anni, fatta salva la presenza di sezioni sperimentali rivolte ai bambini di 2 anni.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio determina, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
  - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione

### **Articolo 51 - Servizio di mensa scolastica**

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

### **Articolo 52 - Quote di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa , nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto

- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 53 - Il Servizio di Trasporto scolastico**

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
3. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

### **Articolo 54 – Quote di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto , nella fase di determinazione delle tariffe:
  - la struttura della contribuzione,
  - eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

### **Articolo 55 - Agevolazioni ed esenzioni**

1. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

### **Articolo 56 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori**

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

### **Articolo 57 – Quote di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:

- la struttura della contribuzione,
- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

### **Articolo 58 - Centri Ricreativi Diurno Estivo**

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

### **Articolo 59 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. In presenza di servizio attivo, la Giunta Comunale annualmente determina il contributo per la fruizione dello stesso, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013, definendo:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 60 – Gli incontri protetti**

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso lo "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva

rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

### **Articolo 61 – Destinatari**

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

### **Articolo 62 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013, definendo:

- la struttura della contribuzione
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che tenga conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi è posta a carico di entrambi i genitori.

### **Articolo 63 – Servizio di assistenza domiciliare educativa**

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;

- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

#### **Articolo 64 - Destinatari**

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
  - a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
  - b) disagio scolastico e/o culturale;
  - c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
  - d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
  - e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
  - f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

#### **Articolo 65 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013, definendo:
  - la struttura della contribuzione,
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
  - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
  - b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
  - c) la struttura della contribuzione, secondo la modalità per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

#### **Articolo 66 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

#### **Articolo 67 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento**

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

#### **Articolo 68 - Destinatari**

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

#### **Articolo 69 – Permanenza in comunità**

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

### **Articolo 70 – Condizioni di inserimento**

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio che ricorra una delle seguenti condizioni:

- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile;
- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

### **Articolo 71 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

### **Articolo 72 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta**

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi

l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art. 261 del Codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.” Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell’art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

**2.** Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell’autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l’onere dell’integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell’ ISEE.

**3.** La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione
- l’eventuale quota minima
- l’I.S.E.E. iniziale
- l’I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell’utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai soggetti ai quali è erogato il servizio di che trattasi.

**4.** La quota à carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE**

### **Articolo 73 – Progetto individuale**

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

### **Articolo 74 – Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

### **Articolo 75 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo la modalità per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

#### **Articolo 76 - Pasti al domicilio**

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Il Servizio viene erogato su sette giorni settimanali.

#### **Articolo 77 - Priorità di accesso al servizio**

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- Situazione economica (ISEE) del richiedente.

### **Articolo 78 - Quota di contribuzione**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 79 - Servizio di telesoccorso**

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

### **Articolo 80 - Destinatari**

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

### **Articolo 81 - Quota di contribuzione**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, riferita sia alla eventuale quota di attivazione del servizio sia alla quota mensile
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 82 - Trasporto sociale**

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
- c) l'accesso ai servizi scolastici
- d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
- e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione
- f) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

### **Articolo 83 - Quota di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, secondo la tipologia del trasporto
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 84 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria**

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e

semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare , a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

### **Articolo 85 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)**

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

### **Articolo 86 - Compartecipazione al costo dei CDD e altri servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno a carico dei richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 87 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia**

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

### **Articolo 88 - Quota di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

### **Articolo 89 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

### **Articolo 90 - Campo di intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune, se del caso in equipe di tipo multiprofessionale, verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

### **Articolo 91 - Caratteristiche dell'intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- c) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

### **Articolo 92 – Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

### **Articolo 93 - Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della certificazione Isee della persona richiedente, determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
2. Laddove si consideri la situazione patrimoniale del solo assistito, in presenza di patrimonio mobiliare sarà consentito l'accesso alla richiesta di integrazione retta solo se inferiore ad € 5.000,00;
3. In presenza di patrimonio immobiliare, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
5. In assenza di accordi, come previsto ai punti 3 e 4 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

### **Articolo 94 - Quota di contribuzione**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'integrazione delle rette a favore delle persone anziane e persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:
- la struttura della contribuzione,
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale

- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno a carico dei richiedenti il servizio di che trattasi.

#### **Articolo 95 - Regolamentazione di altri servizi**

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.